

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 29.05.2013

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: La Regione Liguria approva la disciplina in materia di tirocini

In data 18.05.2013 la Regione Liguria ha approvato la disciplina per le seguenti tipologie di tirocini:

- formativi e di orientamento,
- di inserimento/reinserimento lavorativo,
- estivi di orientamento svolti nell'ambito del territorio regionale.

La delibera contiene, per ciascuna tipologia di tirocinio, i soggetti destinatari e la durata minima e massima, in rapporto congruo alle finalità del progetto.

Tirocini formativi e di orientamento	
Soggetti destinatari	Soggetti che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi uno dei seguenti titoli di studio: - qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, - diploma di istruzione secondaria superiore, - laurea.
Durata minima	2 mesi
Durata massima	6 mesi comprensivi di proroghe.

Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo	
Soggetti destinatari	Soggetti - inoccupati, - disoccupati, - persone con disabilità di cui alla L. 68/99, - svantaggiati ex art. 4, c. 1, L. 381/91 o per specifiche iniziative di inserimento/reinserimento di altri soggetti svantaggiati.
Durata minima	2 mesi
Durata massima	12 mesi comprensivi di proroghe, innalzati a 24 per i soggetti disabili ex L. 68/99.

Tirocini estivi di orientamento svolti nell'ambito del territorio regionale	
Soggetti destinatari	Studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria.
Durata	La durata non può eccedere la sospensione estiva delle lezioni prevista dal calendario scolastico, proroghe comprese.

Il testo prosegue con l'indicazione dei soggetti promotori e degli obblighi in capo a ciascun attore presente nel rapporto di tirocinio (soggetto promotore – soggetto ospitante – tirocinante - tutor).

Indichiamo di seguito gli aspetti più rilevanti che riguardano gli obblighi del soggetti sopracitati.

Soggetto promotore.

- predisporre la convenzione per l'attuazione del tirocinio,
- garantire al copertura assicurativa del tirocinante presso l'Inail e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La convenzione può prevedere che il soggetto ospitante assuma tale obbligo.

Soggetto ospitante.

- predisporre idonea copertura assicurativa, ova previsto dalla convenzione,
- designare un tutor,
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.

Tra i requisiti previsti per il soggetto ospitante, è necessario che questi non abbia effettuato licenziamenti – esclusi quelli per giusta causa e per giustificato motivo – nei sei mesi precedenti il tirocinio, per le attività equivalenti a quelle svolte durante lo stesso. Inoltre, non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in corso.

Si sottolinea che, non è possibile attivare più di un tirocinio con lo stesso soggetto, ad esclusione dei tirocini estivi di orientamento.

Tirocinante.

Il tirocinante deve rispettare tutte le norme riguardanti il luogo di lavoro in cui si svolge il tirocinio, svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare gli obblighi di riservatezza circa le informazioni acquisite durante la sua attività sui procedimenti amministrativi e processi organizzativi attuati in azienda.

Tutor aziendale.

Gli obblighi di tutor attengono alla sfera formativa del tirocinante ed alla sorveglianza e supervisione delle attività che questo svolge.

Con riguardo ai limiti numerici dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, la Giunta delibera quanto segue:

<u>Dipendenti in forza</u>	<u>Tirocini attivabili</u>
Da zero a sei dipendenti a tempo indeterminato.	Non più di un tirocinante nello stesso periodo.
Tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato.	Non più di due tirocinanti nello stesso periodo.
Oltre i diciannove dipendenti.	È consentito un numero massimo di tirocinanti nello stesso periodo non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio.

Ai fini del computo, i soci lavoratori si considerano dipendenti a tempo indeterminato.

Relativamente allo svolgimento del rapporto di tirocinio, la delibera regola i limiti di orario, i contenuti del progetto formativo individuale, l'indennità di partecipazione, la sospensione e il recesso e la certificazione delle competenze acquisite.